Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 2 luglio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1985, n. **321.**

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella, il fiordilatte ed altri analoghi è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983), concerne: *Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1157):

Presentato dall'on. VENTRE e altri il 19 gennaio 1984.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede referente, il 5 marzo 1984, con pareri delle commissioni IV, XII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 28 febbraio 1985 e 6 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 12 marzo 1985.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1255):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 12 giugno 1985.

LEGGE 25 giugno 1985, n. **322.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 3 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 luglio* 1985.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1340):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della sanità (DEGAN) il 4 maggio 1985.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, l'11 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 16, 22, 29 maggio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2934):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 31 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 1985.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 12 e 13 giugno 1985.

Esaminato in aula il 17 giugno 1985 e approvato il 19 giugno 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre luglio-dicembre 1985, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, reg. n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo articolo 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1985, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre gennaio-giugno 1985 nella misura del 18,71% e che detto tasso è così composto:

a) 16,96% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 15,78% per il semestre luglio-dicembre 1985, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 15,78% per il semestre luglio-dicembre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75% il tasso di riferimento per detto periodo è pari al 17,53%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Crown fashion for man S.r.l. con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 30 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lesa sport di Simoncelli Amedeo, con sede e stabilimento in Alatri (Frosinone), è prolungata al 6 aprile 1985, ultima proroga.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intermotor S.p.a., con sede legale e stabilimento in Vazia (Rieti), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Capasso di Roma, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Cer.It. (Ceramiche Italiane) di Roma, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala S.p.a. (ex Fortuna Sud) di Frosinone, è prolungata al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Editrice Asca S.p.a., con sede in Roma, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebuli Flora, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Domenico Bosi e Figli S.n.c., con sede legale in Leonessa (Rieti) ed unità di Leonessa, Roma e Poggibonsi (Siena), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta idrotermica F.lli Parravano di Sora (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia Autotrasporti Liri - C.A.L. S.p.a. di Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotostar S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Forte S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip-Liquigas con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionale, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Illea S.p.a., con sede e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Paolo Marziale, con sede e stabilimento in Tivoli (Roma), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal calzaturificio De Petri Vainer S.p.a., con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti in Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli e Gubbio (Perugia) è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelletterie Venditti, di Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gasparucci Italo, in Sant'Ippolito (Pesaro), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro, di Acquasanta Terme località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 27 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche A. Cipriani, con sede in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento in Genga (Ancona), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 31 maggio 1985 (ultimo periodo).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.B.M. di Serra dé Conti (Ancona), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Messersi, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti in Ostra e Senigallia (Ancona), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Imperia - Cooperative Riunite di Camerano (Ancona), è prolungata al 20 marzo 1984 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lu.Fe.Vi. dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano (Ancona), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cima di Armillei Vittorio, di Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icas di F. Sorbatti, con sede in Montappone (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi e C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 16 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Maglificio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, sede di Magenta (Milano) e stabilimento di Milano, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, sede di Somma Lombardo (Varese), stabilimenti di Somma Lombardo (Varese) e Somma Lombardo, località Molino, Risella e Mornago (Varese), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.A.M.I., sede di Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurel, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bric's industria valigeria fine, sede e stabilimento di Olgiate Comasco (Como), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalco, sede di Milano e stabilimento di Senago (Milano), fallita il 26 aprile 1984, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Galimberti, sede e stabilimento di Osnago (Como), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio della Lombardia S.A.I. S.p.a., sede di Milano, stabilimenti in Ghignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre cartotecnica, sede e stabilimento di S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Igam, sede e stabilimento di Parabiago (Milano), fallita il 19 luglio 1984, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ver-In - Verniciatura industriale, sede di Canonica d'Adda e stabilimenti di Canonica d'Adda (Bergamo) e di Zingonia (Bergamo), fallita il 1° marzo 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, sede di Milano e stabilimento di Milano, fallita il 21 giugno 1983, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica grafica - Darwinio Sacchi & C., sede e stabilimento di Como, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, sede e stabilimento di Venegono Inferiore (Varese), fallita il 14 maggio 1982, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Mella di Ghedi (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglierie S. Lorenzo, sede e stabilimento di Pegognaga (Mantova), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.P.A., sede e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 ottobre 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citialia, sede e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), fallita il 27 settembre 1983, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.GA., con sede in Milano e stabilimento in Cassina Nuova di Bollate (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in San Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Controguerra (Teramo) e Arborio (Vercelli), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carù Pisoni sud S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Lavinio Scalo, Anzio (Roma), è prolungata al 5 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala S.p.a. (ex Fortuna sud) di Frosinone, è prolungata all'8 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Paolo Marziale S.p.a., con sede e stabilimento in Tivoli (Roma), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta calzaturificio De Petri Vainer S.p.a., con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti in Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli (Pesaro) e Gubbio (Perugia), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icas di F. Sorbatti, con sede in Montappone (Ascoli Piceno), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurel, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mer-Li macchine utensili, sede di Milano e stabilimento di Codevilla (Pavia), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalco, sede di Milano e stabilimento di Senago (Milano), fallita il 26 aprile 1984, e prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Galimberti, sede e stabilimento di Osnago (Como), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Paolo Marziale S.p.a., con sede e stabilimento in Tivoli (Roma), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurel, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 ogosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 27 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3436)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Capannori

Con decreto 26 marzo 1985, n. 8117, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 180 in comune di Capannori (Lucca), riportato in catasto del comune stesso al foglio n. 106, mappale 295, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(3500)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/3672 del 21 giugno 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Battuda è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 71.874.959 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 73.567.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Immobiliare Sironi e Morandi in liquidazione.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2346 del 19 giugno 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Colmurano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 43.118.581, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 44.433.822, iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « Reve ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3588)

MINISTERO DEL TESORO

N. 124

Corso dei cambi del 27 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1953 —	1953 —	—	1953 —	—	1953,15	1953,30	1953 —	1953 —	1953 —
Marco germanico . .	638,02	638,02	—	638,02	—	638,01	638 —	638,02	638,02	638,02
Franco francese	209,54	209,54	—	209,54	—	209,52	209,50	209,54	209,54	209,54
Fiorino olandese . .	566,45	566,45	—	566,45	—	566,35	566,25	566,45	566,45	566,45
Franco belga . .	31,686	31,686	—	31,686	—	31,69	31,705	31,686	31,686	31,68
Lira sterlina .	2529,10	2529,10	—	2529,10	—	2529,05	2529 —	2529,10	2529,10	2529,10
Lira irlandese	2000 —	2000 —	—	2000 —	—	1999,50	1999 —	2000 —	2000 —	—
Corona danese .	178 —	178 —	—	178 —	—	178 —	178,02	178 —	178 —	178 —
Dracma .	14,365	14,365	—	14,365	—	—	14,60	14,365	14,365	—
E.C.U. . .	1434 —	1434 —	—	1434 —	—	1434,05	1434,10	1434 —	1434 —	1434 —
Dollaro canadese	1429,50	1429,50	—	1429,50	—	1430,80	1432,10	1429,50	1429,50	1429,50
Yen giapponese . .	7,839	7,839	—	7,839	—	7,84	7,845	7,839	7,839	7,83
Franco svizzero	762,20	762,20	—	762,20	—	762,22	762,25	762,20	762,20	762,20
Scellino austriaco .	90,749	90,749	—	90,749	—	90,94	90,75	90,749	90,749	90,74
Corona norvegese . .	221,55	221,55	—	221,55	—	221,56	221,57	221,55	221,55	221,55
Corona svedese . .	221,55	221,55	—	221,55	—	221,52	221,50	221,55	221,55	221,55
FIM .	307,40	307,40	—	307,40	—	307,40	307,40	307,40	307,40	—
Escudo portoghese .	11,10	11,10	—	11,10	—	11,12	11,145	11,10	11,10	11,10
Peseta spagnola	11,163	11,163	—	11,163	—	11,16	11,165	11,163	11,163	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1985

Dollaro USA	1953,150
Marco germanico . . .	638,010
Franco francese . . .	209,520
Fiorino olandese . .	566,350
Franco belga . . .	31,695
Lira sterlina	2529,050
Lira irlandese .	1999,500
Corona danese .	178,010
Dracma .	14,482
E.C.U.	1434,050
Dollaro canadese . .	1430,800
Yen giapponese .	7,842
Franco svizzero	762,225
Scellino austriaco .	90,749
Corona norvegese .	221,560
Corona svedese .	221,525
FIM	307,400
Escudo portoghese .	11,122
Peseta spagnola	11,164

Media dei titoli del 27 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,750
» 10 % » » 1977-92	94,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86	101,100
» » » » 1- 3-1982/86	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	101,700
» » » » 1- 9-1982/86	101,375
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	101,675
» » » » 1-12-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1983/86	100,850
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	102,775
» » » » 1- 2-1983/87	102 —
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,950
» » » » 1- 5-1983/87	101,900
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100,950
» » » » 1- 7-1983/88	103,300
» » » » 1- 8-1983/88	102,775
» » » » 1- 9-1983/88	102,675
» » » » 1-10-1983/88	102,500
» » » » 1-11-1983/88	103,675
» » » » 1- 1-1984/88	101,250
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	101,350
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	104,450
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,150
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,900
» » » 17 % 1-10-1985	100,625
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	99,900
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,450
» » » » 1983/90 11,50 %	103,750
» » » » 1984/91 11,25 %	101,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga degli interventi previsti in favore dei proprietari di immobili locati nel comune di Pozzuoli dall'ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1985. (Ordinanza numero 565/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 concernente la conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate del comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984 interpretativa della citata ordinanza n. 38/FPC;

Vista la propria ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984 con la quale è stata disposta la concessione, fino al 30 giugno 1985, di un contributo a favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli, nei confronti dei quali siano applicate le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra citate;

Vista la nota n. 4571/BRA-GAB dell'11 giugno 1985 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta l'opportunità di prorogare la fruizione del beneficio in argomento fino al 31 dicembre 1985, permanendo i motivi che diedero luogo alla concessione del medesimo;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla richiesta sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La concessione del beneficio previsto a favore dei proprietari di immobili ubicati nel comune di Pozzuoli — nei confronti dei quali siano applicate le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 e n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1985 — dall'ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984 è prorogata fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3539)

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984. (Ordinanza n. 566/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, concernente delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 437/FPC/ZA del 10 dicembre 1984 con la quale è stata disposta la proroga, fino al 30 giugno 1985, dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza sopracitata;

Vista la nota n. 4254/24B dell'11 giugno 1985 con la quale il prefetto di Isernia ha chiesto una ulteriore proroga delle requisizioni di cui trattasi fino al 31 dicembre 1985 in attesa che vengano completati i lavori di riattazione delle abitazioni danneggiate dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta del prefetto di Isernia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La validità dei decreti di requisizione di immobili adottati, per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici, dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza numero 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, già prorogata con l'ordinanza n. 437/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3540)

Ulteriore proroga dei termini di cui all'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 concernente indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 567/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, n. 30/FPC del 12 ottobre 1983, n. 315/FPC/ZA del 4 agosto 1984 e n. 424/FPC/ZA del 26 novembre 1984;

Vista la nota n. 571/BRA-GAB con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1985 le ordinanze sopra cennate, concernenti indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli;

Considerato altresì che permangono i motivi che indussero alla emanazione della citata ordinanza n. 27/FPC;

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla proroga, stante il perdurare della situazione di precarietà in cui è costretta a vivere la popolazione colpita dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'indennizzo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 è corrisposto fino al 31 dicembre 1985 con le modalità previste dalla stessa ordinanza n. 27/FPC e dall'ordinanza n. 30/FPC del 12 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3541)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palma Montechiaro, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore 17 giugno 1985 l'avvocato Mario Perrotta è stato nominato commissario straordinario ed i signori dott. Nicolò Agnello, dott. Sergio Amenta, avv. Ferdinando Mirabella sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palma Montechiaro (Agrigento).

(3566)

Nomina del commissario straordinario e di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore 17 giugno 1985 l'avvocato Filippo Tortorici è stato nominato commissario straordinario e l'avv. Ferdinando Mirabella è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palma Montechiaro (Agrigento).

(3567)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 28 maggio 1985, n. **23.**

Indicazioni relative a modelli operativi per la realizzazione di interventi di prevenzione delle farmacotossicodipendenze e di educazione alla salute.

Si fa seguito alla circolare n. 84 del 20 ottobre 1984 con la quale si sono fornite alcune indicazioni sulle linee di tendenza che sembrano al momento le più valide in tema di prevenzione delle farmacotossicodipendenze e con la quale si era annunciata la volontà di fornire ulteriori indicazioni per la realizzazione di modelli operativi. A tal fine, con la presente circolare, si forniscono informazioni relative ad alcuni modelli operativi già sperimentati sul territorio nazionale e finalizzati alla programmazione, attuazione e verifica di interventi preventivi e di educazione alla salute in ambiente extrascolastico.

In secondo luogo con la presente circolare si intende diffondere la conoscenza di modelli organizzativi di collaborazione tra strutture sanitarie, enti locali, strutture scolastiche che sono già in funzione in alcune realtà locali, che si stanno dimostrando estremamente efficaci e che, tra l'altro, rispondono agli orientamenti più recenti degli organismi internazionali e in particolare del Consiglio d'Europa.

La presente circolare, non ha valore vincolante e intende presentarsi come un contributo informativo-orientativo, mirato a fornire uno strumento di lavoro unicamente per quelle strutture sanitarie che non abbiano già realizzato e codificato altri o simili modelli di collaborazione con le strutture scolastiche e gli enti locali, finalizzati alla programmazione, conduzione e verifica di interventi di prevenzione ed educazione alla salute.

Per quanto concerne gli interventi in ambito extrascolastico si sottolinea che essi debbono essere attuati dalle UU.SS.LL. cui la legge n. 833/1978 attribuisce tra l'altro, il compito di provvedere alla educazione sanitaria (art. 14) per il conseguimento delle finalità fondamentali della legge stessa ovvero la tutela della salute fisica e psichica anche attraverso la formazione di una coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità. Si tratta quindi di promuovere un impegno di educazione alla salute nel quadro dell'assistenza socio-sanitaria di base.

Si fa presente che, a tal fine, le USL dovrebbero individuare al proprio interno uno o più responsabili, anche eventualmente all'interno del servizio che si occupa del settore materno infantile, che siano in grado di organizzare e portare avanti un impegno continuativo di supporto e di consulenza per l'educazione alla salute della famiglia e delle fascie di popolazione infantile in età prescolare.

La realizzazione di tali interventi che (potrebbero essere ad es. triennali) presuppone una fase preliminare di ricerca e di conoscenza dei bisogni sanitari della collettività e delle caratteristiche specifiche socio-economico-culturali e sanitarie delle singole fasce di popolazione cui l'intervento è rivolto, da attuarsi attraverso la raccolta e la valutazione di tutti gli indicatori reperibili di salute fisica e psichica e di disagio sociale relativi alla zona di competenza territoriale della USL, es. mortalità, morbosità, fattori di rischio, incidenza dei casi di handicap, situazione abitativa media, numero dei suicidi e dei tentativi di suicidio, grado di istruzione, presenza di attrezzature per il tempo libero, lo sport, le attività culturali, livelli di nutrizione, igiene, consumo di alcool, di farmaci e di altre droghe, percentuale del reddito disponibile per attività favorevoli alla salute.

Tale preliminare fase conoscitiva consente:

1) di individuare gli obbiettivi primari da raggiungere;

2) programmare interventi mirati a quegli obbiettivi;

3) individuare metodologie e codici adeguati ai destinatari;

4) verificare gli effetti degli interventi attraverso la valutazione di eventuali variazioni degli indicatori a distanza di tempo (ad es. tre anni, se l'intervento è programmato come triennale).

Gli interventi potranno poi estrinsecarsi attraverso vari tipi di attività che dovranno essere di volta in volta individuate come le più idonee alla singola realtà locale:

esempio:

cicli di conferenze, corsi di educazione per adulti, servizi di consulenza per problemi di carattere pedagogico ed educativo, coinvolgimento di associazioni genitori, gruppi autogestiti o guidati che trattino uno specifico aspetto sanitario psicologico o del processo educativo o di problemi relazionali della famiglia;

corsi di psicologia dell'età evolutiva;

organizzazione di gruppi di studio con la partecipazione dei cittadini interessati su problemi che risultino di importanza primaria per quella fascia di popolazione.

Non si sottolinea mai abbastanza la necessità che tutti gli interventi prevedano un meccanismo di verifica da attuarsi allo scadere del tempo previsto in fase di programmazione.

L'alto indice di partecipazione è di per se, positivo. Il ripetersi della ricerca conoscitiva necessaria alla programmazione seguente può fornire interessanti dati sulle variazioni degli indicatori di salute; questionari e tests, ben formulati mirati a cogliere eventuali cambiamenti intervenuti nelle conoscenze e negli atteggiamenti possono essere strumenti di verifica diretti assai utili.

Per quanto concerne la popolazione in età scolare si sottolinea la necessità che qualunque intervento sia condotto nell'ambito di una collaborazione e di una programmazione preliminare con le strutture scolastiche onde evitare conflitti e sovrapposizioni tra programmi di educazione alla salute di diversa provenienza e di diversa impostazione.

Poiché, quindi non si ritiene opportuno basare l'attività di prevenzione a livello scolastico sul contatto diretto tra strutture sanitarie e studenti, si ritiene indispensabile, una collaborazione acciocché nell'arco dell'età evolutiva il giovane riceva una educazione coerente e organica, per cui si propone che laddove non sono ancora operanti strutture di collaborazione, esse vengano attuate.

I responsabili individuati all'interno delle UU.SS.LL., deputati alla realizzazione di interventi in ambito extrascolastico, dovrebbero contemporaneamente stabilire canali di comunicazione con i distretti scolastici, come del resto già avviene da più parti, eventualmente attraverso la costituzione di piccoli comitati tecnici o gruppi di lavoro.

Questi comitati o gruppi di lavoro potrebbero, sia monitorare e rilevare i livelli di salute fisica e psichica della popolazione scolastica, sia individuare i fattori di disagio sociale e svantaggio scolastico che possono favorire comportamenti scorretti nei confronti della salute fisica e psichica. Sulla base poi di queste rilevazioni i comitati dovrebbero essere in grado di programmare gli interventi di prevenzione con particolare attenzione alle esigenze delle singole e specifiche realtà studiate.

Tali gruppi possono essere eventualmente allargati a rappresentanti di enti locali i quali possono essere in più modi coinvolti specie per quanto riguarda iniziative finalizzate, di carattere culturale, aggregativo, sportivo, ecc.

A tal fine, possono essere coinvolte, qualora lo si ritenga utile in fase di attuazione degli interventi, anche organizzazioni varie che siano ritenute idonee, quali cooperative teatrali, artigianali o altro, gruppi di volontariato, centri di animazione culturale o di formazione professionale.

Comunicazioni su esperienze già effettuate o in atto, torneranno gradite e utili a questo Ministero al fine di poter diffondere a livello nazionale indicazioni già positivamente consolidate.

Si invitano gli assessorati regionali alla sanità a voler diffondere la presente circolare alle unità sanitarie locali e ai servizi coinvolti nel settore.

Il Ministro: DEGAN

(3617)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 giugno 1985, n. **1/23.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale* 4 *giugno* 1985. *Disposizioni di attuazione degli articoli* 8, 14, 15, 27, 65, 69, 72, 74, 80, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 99 *e delle causali* 49 a), 49 c), 49 d), 52, 66 a), 104 b), 117, 201 *e* 204 a) *dell'allegato* A.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come in appresso indicato:

1) Il punto 5 (Facilitazioni in lire a favore di residenti) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« 5) *Facilitazioni in lire.*

Le banche abilitate non debbono effettuare anticipazioni in lire a residenti e non residenti, sotto qualsiasi forma, a valere su biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, crediti e titoli di credito estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica che servono per effettuare pagamenti tra residenti e non residenti, nonché su quote di partecipazioni in società con sede all'estero, su titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, su quote di fondi comuni di investimento esteri e su altri valori mobiliari emessi o pagabili all'estero.

In deroga al predetto divieto, le banche possono effettuare anticipazioni in lire a residenti a fronte di crediti e titoli di credito estinguibili in valuta di conto valutario o in lire di conto estero, derivanti da esportazioni di merci, documentate dai fogli 1 e 2 dei modelli *A*/Esport ordinari o di procedura speciale vistati dalla dogana, comprovanti l'avvenuta esportazione ».

2) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 14, l'ultimo comma della lettera *a*) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione all'estinzione anticipata dei finanziamenti deve essere richiesta all'Ufficio, salvo che non trattisi di finanziamenti concessi a fronte di regolamenti anticipati di merci estere acquistate in transito per integrare forniture di merci nazionali o nazionalizzate a terzi Paesi con introito previsto nell'ambito di dette forniture, nel qual caso l'estinzione può avvenire anche prima di tale introito, ad esibizione di documentazione comprovante l'effettiva acquisizione delle merci stesse da parte del committente estero; tale documentazione, costituita, a seconda dei casi, dalla polizza di carico, dal duplicato della lettera di vettura o dalla lettera di trasporto aereo comprovante la spedizione diretta delle merci dal luogo di acquisto a quello di destinazione deve essere integrata da una dichiarazione del committente estero che attesti l'effettivo arrivo a destino delle merci oggetto del transito.

Nelle ipotesi di restituzione dall'estero (totale o parziale), a seguito di scioglimento del contratto o di ripetizione di indebito, degli importi a suo tempo trasferiti, le banche procedono d'iniziativa all'estinzione dei relativi finanziamenti obbligatori con utilizzo della valuta retrocessa ».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 15 sono modificate come segue:

« 1) Per il reinvestimento automatico di utili maturati da residenti su « quote » di fondi comuni di investimento esteri non autorizzati ad operare in Italia, il conteggio dell'importo in lire da versare dovrà avvenire sulla base del cambio vigente il giorno in cui viene effettuato il reinvestimento degli utili.

2) Le banche presso le quali vengono costituiti i depositi devono, quotidianamente, girare alla Banca d'Italia territorialmente competente il totale delle disponibilità accreditate il giorno precedente in tali depositi, avendo, peraltro, cura di inserire, nelle segnalazioni all'Ufficio prescritte per gli investimenti, gli estremi del relativo deposito.

3) I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti; fermo restando quanto stabilito in ordine al mantenimento del deposito nel caso di cessione prima di un anno a non residenti degli investimenti di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo in riferimento, lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento e previo nulla osta della sede della Banca d'Italia cui, a suo tempo, sono stati girati gli

importi depositati, la quale, accertato l'avvenuto disinvestimento (totale o parziale) sulla base della necessaria documentazione, procede:

a rilasciare il nulla osta per lo svincolo (totale o parziale) del deposito;

a retrocedere alla banca le relative disponibilità;

ad inviare all'Ufficio (autorizzazioni) copia del nulla osta, con l'indicazione dei dati atti ad individuare l'operazione (data e importo dell'investimento, investitore, moduli di segnalazione, ecc.).

4) Le competenti sedi della Banca d'Italia, inoltre, devono segnalare giornalmente all'Ufficio (autorizzazioni) per ciascuna banca, gli accreditamenti, gli addebitamenti ed i saldi degli appositi conti intestati alle banche stesse.

5) Le domande di deroga all'obbligo del deposito — quando da inviare all'Ufficio italiano dei cambi — devono essere presentate tramite banca abilitata.

6) Ai fini di quanto stabilito nel sesto comma dell'articolo in riferimento, la data di presentazione sarà comprovata dal timbro di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio sulla domanda. Trascorsi 15 giorni dalla suddetta data senza che l'UIC si sia pronunciato in merito all'istanza, la stessa deve intendersi accolta. Ai fini del computo del termine finale deve farsi riferimento alla data di protocollo in partenza dell'Ufficio ».

4) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 27 il *N.B.* dopo il punto 8) è sostituito dal seguente:

« *N.B.* — La valuta prelevata dai conti per il regolamento di determinate operazioni e non utilizzata nel modo disposto o dichiarato ovvero restituita dall'estero in seguito allo scioglimento del contratto o per ripetizione di indebito, deve essere riaccreditata nel conto valutario dell'operatore per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi il quale ne effettua l'acquisto sulla base del minor cambio medio giornaliero accertato fra il giorno dell'iniziale accreditamento nel conto (valutario o di attesa) e quello della effettiva cessione.

E' fatta eccezione nelle ipotesi in cui il regolamento in favore dell'estero sia stato effettuato con valuta derivante da finanziamento obbligatorio acceso ai sensi dell'art. 14. In tal caso la valuta introitata dall'estero deve essere accreditata nel conto valutario per l'estinzione del finanziamento medesimo ».

5) Le disposizioni di attuazione dell'art. 65 sono modificate come segue:

« 1) Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso assegni tratti su conti interni abusivamente esportati e/o circolati all'estero, sono autorizzate a mettere a disposizione dell'avente diritto non residente il ricavo del titolo, purché l'operazione sottostante risulti regolare e non sia di importo superiore a Lit. 500.000; le banche devono segnalare contestualmente l'operazione all'Ufficio (servizio ispettorato) con modulo Standard nel quale devono essere indicati gli estremi del titolo.

2) Qualora invece non ricorrano le circostanze di cui sopra, la somma deve essere immessa a nome dell'avente diritto non residente, in un " conto speciale transitorio " di cui all'art. 84 del decreto, il cui svincolo come disposto nel citato articolo, è subordinato alle determinazioni che saranno prese dalle competenti autorità. In tal caso le banche devono segnalare immediatamente l'operazione all'Ufficio (servizio ispettorato) con modulo Standard allegando fotocopia (*recto* e verso) del titolo e fornendo ogni elemento di valutazione.

3) Tuttavia, qualora gli assegni siano relativi ad operazioni di importo superiore a Lit. 500.000 che risultino sostanzialmente regolari sotto il profilo valutario, le banche abilitate, nell'immettere i relativi importi nei conti sopra menzionati, non devono invalidare la documentazione concernente le operazioni sottostanti.

4) In relazione a ciò e fatti salvi i provvedimenti che possono essere adottati in connessione all'abusiva circolazione all'estero dei menzionati assegni, qualora l'operatore residente intenda far fronte ai propri impegni nei confronti dell'estero mediante altro versamento, la banca potrà dar corso a tale regolamento contro invalidazione della documentazione relativa ed a condizione che il creditore non residente rinunci esplicitamente, a favore del residente, alle somme come sopra immesse nei " conti speciali transitori ". Nei casi in cui l'operatore residente effettui tale secondo versamento, le banche dovranno procedere alla estinzione dei " conti speciali transitori ", con giro delle relative disponibilità ad analoghi conti intestati ai residenti interessati.

5) Lo svincolo delle somme immesse nei " conti speciali transitori ", al nome degli operatori residenti, resta subordinato alle determinazioni delle competenti autorità così come i titoli relativi devono restare a disposizione delle predette autorità.

6) Inoltre, qualora gli assegni non vengano incassati per mancanza di fondi, gli operatori residenti possono assolvere ai propri impegni con l'estero, sempreché risulti accertata, sotto il profilo valutario, la regolarità dell'operazione sottostante e previa rinuncia da parte dell'estero al credito incorporato nei titoli suddetti, titoli che, comunque, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità.

7) Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di abusiva esportazione e/o circolazione all'estero di libretti al portatore emessi da aziende ed istituti di credito operanti nel territorio della Repubblica, nonché di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani e di altri valori mobiliari italiani appartenenti a residenti ».

6) Le disposizioni di attuazione dell'art. 69 sono sostituite dalle seguenti:

« L'esportazione dei titoli e dei certificati di cui all'articolo in riferimento da parte di banca abilitata è consentita esclusivamente per:

operazioni inerenti alla relativa amministrazione;

costituzione in garanzia di cariche amministrative presso le società emittenti, oppure costituzione in garanzia, da parte di imprese di assicurazione residenti, a copertura di rischi assunti all'estero;

costituzione in deposito, presso banche all'estero, a nome di banche abilitate, per conto degli aventi diritto ».

7) Le disposizioni di attuazione dell'art. 72 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) L'esportazione dei titoli e dei certificati di cui all'articolo in riferimento è consentita a condizione che gli stessi siano contrassegnati con una stampiglia la quale, a seconda dei casi, deve recare una delle seguenti dizioni:

" circolante all'estero - ex. D.L. n. 211 ";

" circolante all'estero - investimento n. L 43... della banca... ";

" circolante all'estero - investimento N.... della banca... esclusivamente ove trattisi di titoli acquistati ai sensi della legge n. 43 prima della data del 1° gennaio 1966 ";

" circolante all'estero - ex. deposito capitale ".

La stampiglia deve, inoltre, recare timbro, data e firma della banca che cura l'esportazione dei titoli o dei certificati.

2) Le banche che curano l'esportazione dei titoli o dei certificati devono comunicare, rispettivamente, alle società emittenti o società di gestione gli estremi dei titoli azionari e dei certificati esportati.

3) Nel caso di circolazione all'estero la reimportazione dei titoli e dei certificati, per l'immissione in un deposito della medesima categoria di quello di provenienza, è consentita a condizione che siano accompagnati da affidavit di banca estera attestante la proprietà di soggetto non residente, anche se diverso da quello a cui era intestato il dossier all'atto del prelevamento per l'esportazione. Tale affidavit deve specificare, inoltre, la data in cui è stata acquisita la proprietà, se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito o oneroso, nonché, infine, la data di esportazione.

4) Qualora i titoli e i certificati di circolazione estera siano importati per operazioni di normale amministrazione, devono essere osservate le disposizioni di attuazione degli articoli 86, 87 e 88 del decreto.

5) I titoli e i certificati trattenuti, all'atto dei controlli doganali, a non residenti in entrata nel territorio nazionale, sono conservati, presso le dogane, per un periodo massimo di tre mesi; qualora entro detto termine l'avente diritto non residente non si presenti per la restituzione, in occasione del ritorno all'estero, i titoli e i certificati vengono inviati dalle dogane ad una banca abilitata che provvede all'immissione in un deposito speciale transitorio di cui all'art. 90 del decreto ».

8) Le disposizioni di attuazione dell'art. 74 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I conti ed i depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere gestiti da residenti in base a specifica delega concessa loro dai titolari, ovvero in base a più ampio mandato conferito loro dai titolari stessi, a condizione, in quest'ultimo caso, che la facoltà onde trattasi possa normalmente ricomprendersi tra i poteri del mandatario. Le banche presso le quali sono intrattenuti i conti e i depositi devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi, osservando le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo, il conferimento delle deleghe, nonché eventuali variazioni e revoche delle stesse.

2) Per quanto riguarda, in particolare, i depositi, l'esecuzione nell'interesse del depositante di operazioni inerenti all'amministrazione dei titoli o dei certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento (raggruppamento, sostituzione, riaffoglio cedole, movimenti inerenti alla presentazione o deposito temporaneo presso terzi) non determina, ai fini valutari, alcuna sostanziale variazione nel deposito, modificandosi per la durata di tali operazioni e nei soli confronti della banca depositaria, la materiale ubicazione dei titoli o dei certificati.

3) Le disponibilità dei conti, una volta prelevate, perdono la caratteristica di lire di pertinenza estera qualunque sia il conto dal quale è stato eseguito il prelevamento.

4) I conti possono essere addebitati dalle banche, per l'esecuzione di ordini, soltanto nei limiti delle disponibilità effettive esistenti, essendone escluso il passaggio, sia pure momentaneo, a debito.

5) Resta fermo, per le banche detentrici, il divieto di consentire utilizzi dei conti per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, come pure il divieto di rilasciare libretti al portatore a valere sui conti medesimi.

6) Le operazioni di accreditamento e di addebitamento relative ai conti e quelle di immissione e prelievo relative ai depositi, devono essere segnalate dalle banche all'Ufficio italiano dei cambi, secondo le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo.

7) Le banche estere autorizzate possono intrattenere conti e depositi " sotto rubrica " anche al nome di clienti che risiedono in Paese diverso da quello in cui ha sede la banca rubricante, purché i clienti stessi non abbiano l'abituale dimora in Italia, siano essi cittadini italiani o stranieri. I conti e depositi " sotto rubrica " — con esclusione dei conti e depositi speciali — intestati ad una stessa banca estera, purché aventi la medesima qualifica, possono essere raggruppati, rispettivamente, in un unico conto o deposito contraddistinto da " rubrica "; l'identità dei singoli rubricati e la loro residenza devono però essere rilevati da una distinta, costantemente aggiornata, tenuta a disposizione degli organi di controllo dalla banca abilitata detentrice con la documentazione di ciascuna partita contabile.

8) Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero possono essere titolari di conti e depositi in lire di pertinenza estera e possono effettuare, in particolare, attraverso i conti capitale e i conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43, investimenti di capitali esteri in Italia, aventi per oggetto tra l'altro l'acquisto di immobili, partecipazioni, titoli di Stato, titoli azionari e obbligazionari e quote di fondi comuni d'investimento italiani. I predetti beni perdono automaticamente la qualifica di pertinenza estera, quando i relativi titolari trasferiscono nuovamente la loro residenza in Italia ».

9) Le disposizioni di attuazione dell'art. 80 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

a) somme versate in Italia ai titolari in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive;

b) lire prelevate da " conti esteri in lire ", ovvero provenienti da negoziazioni di valuta prelevata da " conti esteri in valuta " o che comunque presenti le caratte-

ristiche per l'accreditamento nei citati conti esteri in valuta, come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto;

c) retribuzioni corrisposte in Italia ai titolari dei conti dalle rispettive amministrazioni;

d) somme relative al realizzo degli investimenti mobiliari effettuati ai sensi della lettera *b*) degli addebitamenti;

e) interessi maturati sulle somme come sopra accreditate.

2) I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere addebitati per:

a) sopperire ad esigenze del titolare in Italia nell'interesse diretto del medesimo ed alla stregua dei conti interni in lire;

b) investimenti mobiliari in Italia in titoli di Stato ed obbligazionari in genere, nonché in quote di fondi comuni d'investimento italiani che operano esclusivamente nel settore dei titoli di Stato ed obbligazionari in genere;

c) trasferimenti all'estero o giro a conto estero in lire, previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

3) L'utilizzo in Italia delle disponibilità accreditate nei conti onde trattasi può avvenire anche mediante assegni emessi su moduli rilasciati dalle banche detentrici dei conti stessi, a condizione che tali assegni siano contraddistinti dalla dicitura: " emesso a valere su conto speciale organizzazioni ed enti ".

4) Resta ferma la possibilità per i titolari dei conti in questione di intrattenere in Italia anche conti e depositi interni in lire ».

10) Le disposizioni di attuazione dell'art. 86 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) acquistati o sottoscritti con disponibilità di " conto capitale ";

b) acquisiti a seguito di successioni ereditarie e donazioni;

c) assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito;

d) girati da " deposito speciale ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 ", da " deposito speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43 " o da altro " deposito capitale ";

e) di circolazione estera spediti direttamente dall'estero a banca abilitata sempreché ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 72 del decreto. Ove i titoli ed i certificati vengano spediti in Italia per le relative operazioni di amministrazione, l'immissione ed il successivo prelevamento per la spedizione all'estero non dà luogo ad alcuna segnalazione;

f) girati da deposito interno in conseguenza del trasferimento all'estero della residenza del titolare del deposito interno, sempreché ne sia stata riconosciuta la pertinenza estera ai sensi della causale 222/b) dell'allegato *A* del decreto.

2) I titoli e i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento, possono essere prelevati per:

a) esportazione all'estero da effettuare con l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'art. 72 del decreto;

b) costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori. Ultimata l'operazione che ha motivato il prelievo, i titoli o i certificati devono essere reimmessi nei depositi di provenienza;

c) realizzo in contropartita con residenti, con versamento del ricavo in un " conto capitale ". La vendita dei titoli e delle quote rappresentate da certificati precedentemente esportati e reimportati è subordinata all'annullamento della stampiglia " circolante all'estero " mediante apposizione di timbro ad inchiostro indelebile sotto la stampiglia stessa, recante la dizione " la stampiglia circolante all'estero è annullata ", seguita dalla data, timbro e firma della banca. Per i titoli azionari e i certificati le banche devono rispettivamente comunicare alle società emittenti e alle banche depositarie dei fondi, gli estremi dei certificati azionari e di quelli rappresentativi di quote di fondi comuni in argomento sui quali è stata annullata la stampiglia;

d) successioni ereditarie e donazioni in favore di residenti;

e) giro ad altro " deposito capitale ";

f) giro a deposito interno in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito, secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 96 del decreto.

3) I depositi di cui trattasi, già costituiti presso banche diverse non abilitate prima dell'entrata in vigore del decreto, possono essere intrattenuti presso tali banche, ferma rimanendo, per i titolari, la facoltà di trasferire i depositi stessi presso banche abilitate ».

11) Le disposizioni di attuazione dell'art. 88 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) acquistati con disponibilità di " conto speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43 ";

b) assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito. Tali valori devono essere contraddistinti dal medesimo numero dell'originario investimento;

c) girati da altro " deposito speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43 ";

d) girati da " deposito speciale ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 " intestato al medesimo titolare;

e) acquisiti a seguito di sottoscrizione per aumento di capitale effettuata a valere su investimenti eseguiti ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43, limitatamente al valore dei diritti di opzione spettanti sui vecchi titoli depositati nello stesso dossier; la rimanente quota riferibile al pagamento deve essere considerata nuovo investimento effettuato ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43, con attribuzione pertanto di nuovo numero;

f) di circolazione estera, spediti dall'estero direttamente a banca abilitata, sempreché ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 72 del decreto. L'immissione ed il successivo prelevamento per la rispedizione all'estero dei titoli e dei certificati spediti in Italia per operazioni di amministrazione, non dà luogo ad alcuna segnalazione.

2) I titoli e i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere prelevati per:

a) esportazione all'estero, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'art. 72 del decreto;

b) realizzo in contropartita con residenti con versamento del ricavo in "conto speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43" di pertinenza dello stesso titolare del deposito. La vendita dei titoli e delle quote rappresentate da certificati precedentemente esportati e reimportati è subordinata all'annullamento della stampiglia "circolante all'estero mediante apposizione di timbro ad inchiostro indelebile sotto la stampiglia stessa recante la dizione: "la stampiglia circolante all'estero è annullata", seguita dalla data, timbro e firma della banca. Per i titoli azionari e per i certificati le banche devono comunicare rispettivamente alle società emittenti ed alle banche depositarie dei fondi gli estremi dei certificati azionari e di quelli rappresentativi delle quote dei fondi comuni in argomento, sui quali è stata annullata la stampiglia;

c) giro ad altro "deposito speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43";

d) costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori. Ultimata l'operazione che ha motivato il prelievo, i titoli e i certificati devono essere reimmessi nel deposito di provenienza;

e) successioni ereditarie, donazioni in favore di residenti;

f) trapasso ad un "deposito capitale" intestato al medesimo titolare con implicita rinuncia alle disposizioni della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

g) giro a deposito interno in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 96 del decreto ».

12) Le disposizioni di attuazione dell'art. 89 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) acquistati o sottoscritti con disponibilità in lire corrisposte dalla tesoreria provinciale competente ai sensi del trattato di pace, indifferentemente se le disponibilità in lire versate dalla tesoreria siano state o meno accreditate nei conti di cui all'art. 79 del decreto;

b) assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito;

c) girati da altro deposito della stessa categoria intestato a diverso nominativo.

2) I titoli ed i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere prelevati per:

a) realizzo in contropartita con residenti con versamento del ricavo in un conto speciale di cui all'art. 79 del decreto;

b) giro ad altro deposito della stessa categoria intestato a diverso nominativo;

c) costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori. Ultimata l'operazione che ha motivato il prelievo i titoli ed i certificati devono essere reimmessi nel deposito di provenienza;

d) successione ereditaria o donazione in favore di residenti ».

13) Le disposizioni di attuazione dell'art. 90 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) per i quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere alla immissione in uno dei depositi in lire di pertinenza estera di cui agli articoli precedenti;

b) che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari;

c) per i quali tale vincolo di destinazione sia stabilito con la determinazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

2) I titoli e i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere prelevati per:

a) giro ad uno dei depositi in lire di pertinenza estera, esclusivamente nel caso di titoli e certificati di cui alla lettera *a*) del precedente punto 1), per i quali le banche, che hanno provveduto alla costituzione dei depositi transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

b) le destinazioni stabilite nelle determinazioni assunte al riguardo dall'organo valutario competente a pronunciarsi sulla movimentazione dei titoli o dei certificati immessi nei depositi stessi, in tutti gli altri casi ».

14) Le disposizioni di attuazione dell'art. 94 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) di accertata pertinenza estera, pervenuti direttamente dall'estero alle banche abilitate, ovvero se importati al seguito di non residenti, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dall'apposita attestazione doganale;

b) girati da altro deposito della stessa specie intestato a diverso nominativo;

c) acquisiti in contropartita con residenti in conformità delle disposizioni di cui alle relative causali dell'allegato *A* del decreto.

2) I titoli ed i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere prelevati per:

a) esportazione all'estero, effettuata direttamente dalle banche detentrici per conto degli aventi diritto, ovvero effettuata al seguito di questi ultimi sulla base di attestazione rilasciata dalla banca depositaria certificante la provenienza dei titoli e dei certificati dai depositi onde trattasi;

b) giro ad altro deposito della stessa specie intestato a diverso nominativo;

c) cessioni in favore di residenti, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito osservate le disposizioni di cui alle relative causali dell'allegato *A* del decreto;

d) giro ad uno dei depositi di pertinenza dei residenti di cui all'art. 20 del decreto, in conseguenza del

trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito, secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 96 del decreto ».

15) Le disposizioni di attuazione dell'art. 95 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I depositi di cui all'articolo in riferimento sono costituiti per l'immissione di titoli e di certificati:

a) per i quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere alla immissione in uno dei depositi di cui all'art. 94 del decreto;

b) che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari.

2) I titoli ed i certificati immessi nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere prelevati per:

a) giro ad uno dei depositi in valuta di cui all'art. 94 del decreto, esclusivamente ove trattisi di titoli o di certificati di cui alla lettera *a*) del precedente punto 1) per i quali le banche, che hanno provveduto alla costituzione di depositi transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

b) le destinazioni stabilite nelle determinazioni dell'organo valutario competente a pronunciarsi sulla movimentazione dei valori immessi nei depositi stessi, in tutti gli altri casi ».

16) Il settimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 99 è così modificato:

« I conti in oggetto devono essere intrattenuti in valuta di conto valutario e possono essere accreditati con:

a) valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero, come definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto, previa conversione quando la rimessa sia effettuata in valuta diversa da quella in cui il conto è intrattenuto. Per gli agenti italiani all'estero l'alimentazione del conto è consentita anche mediante accredito diretto eseguito dal datore di lavoro. Ai soli lavoratori " frontalieri " è consentito di effettuare accreditamenti anche con banconote estere portate al seguito e la cui provenienza sia documentata dalla esibizione della busta paga del lavoratore interessato che dovrà essere resa inefficace di volta in volta ai fini valutari. E' fatta eccezione per i conti intrattenuti dai dipendenti di organismi internazionali, che possono essere accreditati — salvo quanto previsto alle successive lettere — esclusivamente con i pagamenti in valuta disposti dalle rispettive amministrazioni;

b) valuta derivante da conversione di altra valuta o di lire di conto estero;

c) interessi maturati sulle somme accreditate nel conto.

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere utilizzati per:

a) negoziazione della valuta contro lire da parte del titolare del conto o di persona delegata; per questa ultima resta esclusa ogni diversa possibilità di utilizzo delle disponibilità del conto;

b) trasferimenti all'estero, fatta eccezione per i conti intestati a " frontalieri " ed a dipendenti di organismi internazionali;

c) conversione in altra valuta. Ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo in riferimento è consentito convertire la disponibilità in valuta per l'accreditamento in conto estero lire ».

17) Nelle disposizioni di attuazione della causale 49) *a*), il punto 3) delle « Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento » del paragrafo I) « Assegnazioni di valuta a residenti » è modificato come segue:

« 3) *Eurochèques*.

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come centri raccolta valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di « carta assegni », libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero (eurochèques). La domanda di tali libretti non deve essere compilata sul modulo prescritto per la richiesta di assegnazioni valutarie; i relativi destinatari devono rilevare i medesimi elementi informativi indicati su tale modulo, che devono essere trasmessi — anche mediante l'invio di supporti magnetici — all'Ufficio (servizio laborazioni statistiche), in caso di utilizzo degli eurochèques, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto tale utilizzo. Le banche, con tale segnalazione, devono evidenziare i singoli utilizzi per importi superiori a Lit. 1.600.000. Le banche devono, inoltre, tenere presente che:

i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'Eurochèques e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia « questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni »;

il rilascio di nuovi assegni o di nuova carta assegni è subordinata all'accertamento dell'osservanza, per gli eurochèques precedentemente utilizzati e già pervenuti, della disciplina in materia di regolamento del servizio eurochèques;

gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente entro il limite di Lit. 1.600.000 a viaggio, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero ».

18) Nelle disposizioni di attuazione della causale 49 *c*), il quinto comma del paragrafo I) « Assegnazioni di valuta a residenti », è modificato come segue:

« Fermi restando i criteri suddetti, le assegnazioni di valuta nell'ambito della causale in questione possono realizzarsi:

a) mediante consegna di biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49 *a*), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego, nonché mediante ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro 30 giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando questi si trovi all'estero.

Le banche devono rilasciare al residente documentazione (fiche contabile, bordereau di negoziazione o simili) comprovante l'assegnazione, con indicazione del

nominativo del residente stesso, nonché di quello dell'eventuale rappresentato in caso di assegnazione ai minori e dell'importo in lire e in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati. Tale documentazione potrà essere richiesta al residente in sede dei controlli doganali, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, quale prova del legittimo possesso della valuta.

b) anche integralmente, mediante l'utilizzo di carte di credito personali, rilasciate da enti autorizzati alla emissione dal Ministero del commercio con l'estero (utilizzabili solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero). La carta di credito può essere utilizzata anche per ottenere anticipi in contanti in valuta da destinare alle spese in questione;

c) mediante ordine di pagamento bancario in favore dei soggetti non residenti che forniscono le prestazioni considerate nella presente causale. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dall'assegnatario, quando questi si trovi all'estero o, comunque, nell'impossibilità di farlo ».

19) Nelle disposizioni di attuazione della causale 49 *d*) il terzo comma del paragrafo I) « Assegnazioni di valuta a residenti » è modificato come segue:

« Fermi restando i criteri suddetti, le assegnazioni di valuta nell'ambito della causale in questione possono realizzarsi:

a) mediante consegna di biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49 *a*), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego, nonché mediante ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro 30 giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando questi si trovi all'estero.

Le banche devono rilasciare al residente documentazione (fiche contabili, bordereau di negoziazione o simili) comprovante l'assegnazione, con indicazione del nominativo del residente stesso e dell'importo in lire e in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati. Tale documentazione potrà essere richiesta al residente in sede dei controlli doganali, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, quale prova del legittimo possesso della valuta;

b) mediante l'utilizzo di carte di credito personali o aziendali — rilasciate da enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero (utilizzabili solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) — con l'osservanza delle disposizioni particolari previste per l'utilizzo delle carte stesse nelle successive lettere *i*) ed *ii*);

c) mediante ordine di pagamento bancario in favore dei soggetti non residenti che forniscono le prestazioni considerate nella presente causale. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dall'assegnatario, quando questi si trovi all'estero o, comunque, nell'impossibilità di farlo ».

20) Nelle disposizioni di attuazione della causale 52) « Servizi turistici » il terzo comma è modificato come segue:

« Le agenzie turistiche e le organizzazioni similari, quando procedono alla cessione contro lire a residenti di servizi turistici da utilizzare all'estero, devono rilevare le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo e il codice fiscale dei residenti medesimi. Parimenti le banche abilitate, quando procedono ad esborsi della specie per conto di privati, devono rilevare i suddetti elementi di identificazione, ivi compreso il codice fiscale. Qualora le suddette cessioni contro lire e i trasferimenti bancari avvengano per conto di minori, le agenzie turistiche od organizzazioni similari e le banche abilitate devono, fra l'altro, rilevare gli elementi di identificazione del rappresentante, il suo codice fiscale e la veste in cui agisce (genitore, tutore, ecc.), nonché il nominativo del rappresentato.

I dati come sopra rilevati devono essere conservati, ai propri atti, dalle agenzie e dalle banche, per eventuali controlli ».

21) Le disposizioni di attuazione della causale 66 *a*) (Introiti) sono sostituite dalle seguenti:

« Qualora l'operazione originaria sia avvenuta mediante esborso di valuta estera, la liquidazione nei confronti del beneficiario deve avvenire con la procedura del minor cambio salvo che non trattisi di ristorni di regolamenti anticipati effettuati con valuta derivante da finanziamento obbligatorio ».

22) Le disposizioni di attuazione della causale 104 *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« 1) In alternativa alla percezione diretta, ai residenti è consentito il reinvestimento automatico degli utili maturati sulle quote di fondi comuni della specie considerata alla causale in riferimento. E' consentito inoltre il reinvestimento automatico degli utili maturati su quote di fondi comuni acquistate da residenti in data anteriore all'8 aprile 1969 sempreché l'impegno di reinvestire risulti da dichiarazione in tal senso rilasciata all'atto dell'investimento del residente interessato.

2) Sono vietate su dette quote operazioni di anticipazioni in qualsiasi forma eseguite, operazioni a premio o di riporto, come pure acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine e costituzione in garanzia ».

23) Le disposizioni di attuazione della causale 117) sono sostituite dalle seguenti:

« 1) L'esecuzione delle operazioni di vendita dei valori mobiliari di cui alla causale in riferimento deve aver luogo per il tramite di banca abilitata e dovrà essere effettuata « a fermo », con regolamento in contanti o a termine secondo le norme vigenti sulle rispettive borse estere;

2) Nel caso di vendita di valori mobiliari non quotati, le banche devono accertare che il prezzo risulti congruo ».

24) Le disposizioni di attuazione della causale 201) sono sostituite dalle seguenti:

« 1) Gli investimenti di cui alla presente causale possono essere effettuati:

a) mediante disponibilità in lire detenute in « conto speciale legge 7 febbraio 1956, n. 43 » oppure con macchinari da impiegarsi nell'impresa. L'accensione e la movimentazione di detto conto è disciplinata dall'art. 78 del decreto e relative norme di attuazione;

b) mediante disponibilità in lire detenute in « conto capitale ». L'accensione e la movimentazione del conto capitale è disciplinata dall'art. 76 del decreto e relative norme di attuazione;

2) In caso di cessione ad altro nominativo dell'estero di investimenti effettuati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 43 del 1956 la determinazione dei limiti d'importo e di tempo per il trasferimento dei redditi e dei capitali disinvestiti viene fatta in base all'investimento originario.

3) Nell'interesse di non residenti sono consentite vendite di titoli a termine, soltanto a fronte di titoli giacenti in depositi dell'estero presso la banca, oppure che risultino già acquistati a termine. Sui valori di cui alla causale in riferimento sono vietate, salvo espressa autorizzazione, operazioni a premio e di riporto, facilitazioni di credito in lire o in valuta in qualsiasi forma eseguite anche se a favore di residenti, come pure acquisti (o vendite) a pronti contro contemporanea vendita (acquisto) a termine ».

25) Le disposizioni di attuazione della causale 204 a) sono sostituite dalle seguenti:

« 1) I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero con disponibilità in lire detenute in conto speciale legge n. 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'art. 78 del decreto.

2) Il tasso di interesse per tali prestiti non deve essere superiore a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale per operazioni similari.

3) Nel caso di cumulo dei prestiti di cui alla causale in riferimento deve aversi riguardo, ai fini della concorrenza dei limiti stabiliti, al capitale residuo ancora da rimborsare e non all'importo originariamente mutuato ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(3570)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro G della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

che le frazioni di posto devono essere attribuite al contingente con il resto maggiore, ed in caso di parità l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato secondo l'ordine indicato nell'art. 1 della ripetuta legge n. 301 del 1984;

che con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 sono stati conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, tre dei cinque posti vacanti;

che occorre procedere ora alla emanazione del bando di concorso per la copertura dei restanti due posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili (quadro G, tabella IV, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) un concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Al suddetto concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 301 del 1984 che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale apposita domanda, in carta semplice, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio, ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica rivestita ed ufficio di appartenenza;

c) data ed università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti della Amministrazione degli archivi notarili;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, no-

taio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), ovvero vistate dal capo dell'ufficio presso il quale i dipendenti prestano servizio (dal competente procuratore della Repubblica per i capi di archivi notarili e dal comandante del reparto al quale essi appartengono, per coloro che prestano servizio militare).

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'altra prova consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie o discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione degli archivi notarili.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sui particolari servizi di istituto. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella degli archivi notarili in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'Amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale.

I titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione degli archivi notarili dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente mediante il concorso speciale, per esame, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6

Il 10 settembre 1985 sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso speciale.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Roma addì, 15 maggio 1985

p. *Il Ministro*: Bausi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1985
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 16

(3598)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a trecentosettantotto posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1973, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, in corso di registrazione, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire un pubblico concorso per la copertura di trecentosettantotto posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto di dover bandire il predetto concorso per il numero di posti autorizzati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentosettantotto posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30 per cento dei suddetti trecentosettantotto posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla quinta qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Coloro che intendono avvalersi della riserva del 30% ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando. In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1*a*), purché non si superino complessivamente i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni trentacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. L'amministrazione non risponde delle domande che per errore non siano state inoltrate alla competente prefettura. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, determina l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

3) Il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata, con funzione di presidente, da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a

direttore di sezione o equiparata e da un membro scelto tra docenti di ruolo di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura ovvero da un impiegato con qualifica di responsabile di unità organica amministrativa in servizio presso la direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due prove scritte e in un colloquio.

La prima prova scritta è costituita da un tema di cultura generale su problemi e aspetti della società contemporanea.

La seconda prova scritta verte su elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo.

Ciascuna delle prove scritte avrà la durata di sei ore.

La prova orale verte sulle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta e sulle seguenti altre: elementi di diritto privato; elementi di economia politica; legislazione speciale amministrativa concernente le attività istituzionali del Ministero dell'interno con riferimento ai seguenti settori:

1) pubblica sicurezza;
2) ordinamento regionale, provinciale e comunale - finanza locale; ordinamento elettorale;
3) protezione civile;
4) cittadinanza e anagrafe;
5) espropriazioni per pubblica utilità;
6) depenalizzazione;

norme sullo stato giuridico di dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nei giorni e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito in media una votazione non inferiore ai sette decimi nelle prove scritte e non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte e quello della prova orale.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dei relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICITÀ ED IMPUGNATIVA DELLA GRADUATORIA E DELLA DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma del punteggio medio delle prove scritte e del colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione sul suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI VINCITORI

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di segretario amministrativo.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 5.500.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro:* DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 214

(3531)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a centoventisei posti per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visti gli articoli 53, 55, 56, 57, 69 e 76 della citata legge n. 212/1983;

Vista la tabella *C* annessa alla legge sopra citata:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per centoventisei posti per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, così ripartiti:

Categoria - Specialità - Qualifica di provenienza	Posti a concorso
Piloti	3
Governo uffici Governo statistica Governo cartografo Governo rifornimenti M.S.A. Governo rifornimenti M.O. Automobilisti Aiutanti di sanità Musicanti Elettricisti	24
Governo vigilanza Governo inquadramento Governo informazioni operative e sicurezza Governo aerosoccorso	13
Assistenti tecnici Fotografi	34
Motoristi Montatori Marconisti Elettromeccanici di bordo Armieri	25
Governo controllo spazio aereo Tecnici di volo (*) Operatori di bordo Operatori tavoli tattici Tecnici apparati di bordo Direttori di carico e lancio	27

(*) Sottufficiali impiegati in maniera continuativa negli equipaggi fissi di volo e con qualifiche in corso di validità.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i marescialli di 1ª classe in servizio permanente del ruolo specialisti, e i pari grado del ruolo naviganti che hanno compiuto 19 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della legge n. 212 del 10 maggio 1983.

I candidati devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

aver riportato nelle note caratteristiche degli ultimi 5 anni il giudizio finale non inferiore a « superiore alla media »;

aver maturato l'anzianità minima di un anno nel grado;

non risultare imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimento disciplinare o sospensione dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice (secondo lo schema riportato in allegato *A*) dovrà essere rimessa dai candidati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Copia della domanda dovrà essere rimessa al comando dell'ente di appartenenza.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome, categoria e specialità (SAMP);

data e luogo di nascita;

di non essere imputati in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore;

di accettare, in caso di nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica militare, qualsiasi destinazione di servizio, in località diversa da quella dell'ente di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale.

I candidati hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni del proprio recapito mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - 00185 Roma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano valide se fatte pervenire in tempo utile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine stabilito, tenendo presente che fa fede il timbro con la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno:

inoltrare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di scadenza del bando, la 2ª copia

della domanda agli enti di Forza armata (comandi di regione aerea, ispettorato logistico e comando generale delle scuole) di propria competenza, provvedendo ad allegare alla stessa:

a) due copie del foglio matricolare, corredate della dichiarazione di completezza a firma dell'interessato, aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

b) dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in Aeronautica militare redatto secondo lo schema riportato in allegato *B;*

c) per i marescialli piloti oltre alla dichiarazione di cui sopra anche l'idoneità al volo rilasciata dall'istituto medico legale di competenza;

d) relazione conforme all'allegato *C;*

e) libretto o fotocopia di tutta la documentazione caratteristica chiusa alla data di scadenza del presente bando con la seguente motivazione « per partecipazione al concorso dei marescialli a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare », corredata dalla dichiarazione di presa visione e di completezza della parte prima del libretto a firma del sottufficiale interessato.

Art. 5.

Agli enti di Forza armata (comandi di regione aerea, ispettorato logistico e comando generale delle scuole) è affidato il compito di inoltrare entro quindici giorni la documentazione pervenuta dagli enti dipendenti, allegando ad essa la dichiarazione riguardante la situazione penale e disciplinare, risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato *E*, al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - 00185 Roma.

Ogni variazione successiva riguardante la situazione penale e disciplinare dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - 00185 Roma, fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso.

Art. 6.

Gli esami del concorso si articoleranno come segue:

a) una prova scritta di cultura generale (durata di 6 ore);

b) una prova orale che verterà su argomenti di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica (vedi allegato *D*).

La data ed il luogo degli esami saranno resi noti dalla D.G.P.M.A. con comunicazioni a parte.

Qualora si rendesse necessario modificare il giorno e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili alla Amministrazione aeronautica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno che verranno comunicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi anche ad una delle prove nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il concorrente non ottiene una votazione di almeno 18/30.

I concorrenti ammessi alle prove orali, potranno usufruire di una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 8.

I risultati degli esami verranno valutati da apposita commissione formata da cinque membri tratti dalla commissione permanente d'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare nominata con decreto ministeriale.

Art. 9.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali secondo i seguenti criteri:

fino a 30 punti per documentazione caratteristica;

fino a 12 punti per incarichi ricoperti;

fino a 5 punti per corsi ed abilitazioni varie;

fino a 3 punti per benemerenze varie.

Art. 10.

La commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali, sulla base del punteggio complessivo dei risultati degli esami e della valutazione dei titoli, compilerà la graduatoria finale di merito.

A parità di punteggio ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

I candidati non vincitori, potranno concorrere solamente per una seconda volta.

Art. 11.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti, promossi al grado di tenente nel ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, conservano lo stato di pilota militare e continueranno ad essere impiegati come tali.

Gli stessi manterranno, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

I marescialli di prima classe e scelti del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, manterranno a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

Art. 12.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale nel ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 13.

I candidati classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria, specialità o qualifica di provenienza non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, specialità o qualifiche di provenienza, in aumento ai posti per essere messi a concorso a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguita nel concorso.

Art. 14.

Per i vincitori la sede di servizio sarà determinata secondo le esigenze dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì **25** *giugno* **1985**
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* **197**

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta semplice)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione - Reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma

Il sottoscritto (1) . . nato a . il . . (provincia . .) grado . categoria . . arruolato il . . specialità (SAMP) . . sede di servizio (2) . residente a . . via/p.zza . (c.a.p. . .) telefono n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a centoventisei posti per la nomina a tenente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985 e di partecipare per la seguente specialità (3) . per n. . . posti messi a concorso.

All'uopo dichiara sotto la sua responsabilità:

di non essere imputato in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore;

di aver conseguito il grado e/o qualifica di . . (4) il . .,

di accettare, in caso di nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica militare, qualsiasi destinazione di servizio, in località diversa da quella dell'ente di appartenenza;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito . . (5);

di aver trasmesso la seconda copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando . come previsto dall'art. 3 del bando.

. lì, .

Firma leggibile e per esteso

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Indicare cognome, nome e matricola corrispondenti a quelli risultanti dal foglio matricolare.

(2) Indicare la denominazione dell'ente di appartenenza e notificare alla D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione, eventuali variazioni di sede.

(3) Specificare la categoria-specialità per la quale partecipa (vedi art. 1 del bando).

(4) Indicare le qualifiche di provenienza con le rispettive date.

(5) Indicare il recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e notificare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. 2ª Divisione - 4ª Sezione.

(6) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante dell'ente.

ALLEGATO *B*

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta semplice)

Il (1) . . . . nato a . . provincia di . . il . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare quale ufficiale del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica militare.

. lì, . . .

L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'arma, il ruolo, la specialità, cognome e nome del sottufficiale.

ALLEGATO *C*

. . . .
(Timbro dell'ente)

RELAZIONE RELATIVA
ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) Il (1) . . . .;

b) Incorporato nell'Aeronautica militare in data . . . . in qualità di: . . . .;

c) Attuale incarico del candidato . . . .

1. *Servizi prestati dal candidato in qualità di sottufficiale specialista dell'Aeronautica militare*

. . . . (2) . . . .;

2. *Qualifica finale riportata nelle note caratteristiche negli ultimi cinque anni*:

Superiore alla media | | | | | |

Eccellente | | | | | |

3. *Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali* (3)

a) Qualità fisiche, morali e di carattere:

Prestanza e portamento . . . .
Salute . . . .
Resistenza fisica . . . .
Energia . . . .
Decisione . . . .
Iniziativa . . . .
Costanza e perseveranza . . . .
Fiducia e sicurezza in se stesso . . . .
Autocontrollo . . . .
Spirito critico . . . .
Tatto . . . .
Amor proprio . . . .
Dignità personale . . . .
Sincerità . . . .
Lealtà . . . .
Rettitudine . . . .
Riservatezza . . . .
Comportamento nella vita privata . . . .

b) Qualità culturali ed intellettuali:

Memoria . . . .
Patrimonio culturale . . . .
Capacità di espressione scritta . . . .
Capacità di espressione orale . . . .
Buon senso . . . .

c) Qualità professionali:

Preparazione tecnico-professionale . . . .
Capacità amministrativa . . . .
Cura del materiale . . . .
Esecuzione degli ordini . . . .
Atteggiamento verso i superiori . . . .
Atteggiamento verso i colleghi . . . .
Atteggiamento verso gli inferiori . . . .
Senso del dovere . . . .
Senso della responsabilità . . . .
Senso della disciplina . . . .

4. *Rendimento fornito dal candidato*:

(4) . . . .
. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato:

(5) . . . .

. . . . . lì, ...

Il compilatore

. . . .
(Timbro e firma del compilatore)

Vista la su esposta relazione giudico il candidato:

(6)

Il 1° revisore

(Timbro e firma del 1° revisore)

Il 2° revisore

(Timbro e firma del 2° revisore)

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, ruolo, la specialità il cognome e nome del candidato;

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione e quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso;

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI ESAME

1. PROVA SCRITTA

(durata: 6 ore)

Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico.

2. PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Storia, geografia e topografia

a. *Storia:*

Il congresso di Vienna. La Santa Alleanza. Le società segrete. I moti del 21 in Italia e la crisi della Santa Alleanza. La scienza. La scienza e la tecnica nella prima metà dell'800. La razionalizzazione dell'economia ed i problemi sociali dell'uomo. Le correnti politiche risorgimentali: Giuseppe Mazzini e la « Giovine Italia », Vincenzo Gioberti, il liberalismo radicale. Pio IX, la concessione degli statuti. L'Italia dal 1831 al 1848, le rivoluzioni in Europa e le guerre d'indipendenza. L'Italia nel 1858, i problemi della politica del Cavour e gli accordi di Plombiers. La guerra e l'armistizio di Villafranca. La spedizione dei mille. L'annessione del Veneto. La questione romana. I problemi d'Italia dopo l'Unità; la questione meridionale. L'Europa dopo il 1870. Il colonialismo. Il congresso di Berlino. La prima guerra mondiale: cause politiche, neutralismo ed interventismo. Caporetto. La pace. Le cause dell'avvento del fascismo. La seconda guerra mondiale.

b. *Geografia fisica ed astrononomica e topografia:*

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico delle carte.

Cultura tecnico professionale

a. *Elementi di storia militare aeronautica:*

Campagna di Libia. Impiego dell'aviazione nella 1ª Guerra mondiale. Il pensiero del Douhet e del Mecozzi. Imprese aviatorie italiane tra la 1ª e la 2ª Guerra mondiale. Impiego dell'aviazione nella 2ª Guerra mondiale. Progresso del mezzo aereo dall'origine ai nostri giorni.

b. *Elementi di esercizio del comando:*

L'azione di comando: responsabilità e capacità. Poteri e responsabilità del comandante di Corpo: giuramento promozioni, punizioni, classificazione del personale (OD20), polizia giudiziaria, amministrazione. L'azione di comando nei vari campi di attività: addestramento ed impiego, governo del personale, sicurezza e protezione locale. I servizi d'aeroporto e di caserma: Ufficiale di giornata, Ufficiale di guardia, Comandante della guardia.

c. *Arte militare:*

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione. Considerazioni sulle quattro branche dall'arte militare.

d. *Organica militare:*

Il Capo dello Stato: sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese. Consiglio supremo di difesa: composizioni ed attribuzioni. Ministro della difesa: sue attribuzioni. Consiglio di Stato. Consiglio superiore delle Forze armate. Capo di stato maggiore della Difesa: sue attribuzioni. Stato maggiore della Difesa: organizzazione. Capi di stato maggiore delle tre Forze armate: attribuzioni comuni e particolari. Sottosegretari di Stato alla Difesa. Segretario generale della Difesa. Uffici centrali e direzioni generali. Stato maggiore A.M. Ispettorato logistico. I.T.A.V. Aerobrigata e stormo. Organizzazione della difesa aerea del territorio. Organizzazione del controllo del traffico aereo. Addestramento: istituti, scuole ed enti addestrativi. Organizzazione territoriale e periferica. Reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale dell'A.M.

e. *Cenni sull'organizzazione della NATO:*

Comunità atlantica. Trattato Nord-Atlantico e relativa organizzazione: Consiglio, organi civili e militari, comandi. Organizzazione del Comando in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa. 5ª ATAF.

f. *Logistica:*

(1) La dottrina:

Generalità, definizione e sviluppo storico. La logistica nel sistema di alleanza. Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione. La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica. La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione. La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

(2) I servizi:

Concetto di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi. Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare il sistema logistico; i servizi logistici; apparato logistico. Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il Materiale speciale dell'Aeronautica; l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale. L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO. Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte: la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale. La manutenzione; organizzazione della manutenzione; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T., controllo dei materiali inefficienti. Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; aspetti operativi del servizio antincendi. Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari. Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento.

Il trasporto marittimo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento. Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra or-

gani militari e organi civili del trasporto aereo; il trasporto aereo operativo. Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti organizzazione e funzionamento. Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni, organizzazione e funzionamento. Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio sanitario compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico legali; il medico di stormo. Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea. Il servizio di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante.

(3) Cenni di logistica NATO:

La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità. Le agenzie di produzione e supporto logistico; il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche. La pianificazione logistica in sede NATO.

Educazione civica.

La Costituzione italiana: principi fondamentali; ordinamento costituzionale dello Stato: diritto di voto; i partiti; referendum ad iniziativa popolare; il Parlamento (funzionamento delle assemblee legislative); il Presidente della Repubblica; il Governo; i Ministri; la prefettura; il comune; la provincia; la regione; la magistratura: ordinamento giuridico e funzione dei magistrati; Consiglio superiore della magistratura; Corte costituzionale; educazione stradale; educazione naturalistica e cenni sulla organizzazione della protezione civile.

ALLEGATO *E*

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO DISCIPLINA

A carico del (1) . . nato a .
. (provincia di . .) il .
in servizio presso
dalla documentazione in possesso di questo ufficio risulta: .
. . . .

. lì . .

Il capo dell'ufficio disciplina
. . . . .

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del sottufficiale e la matricola.

(3618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di allievo dei corsi di perfezionamento presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, bandisce un concorso nazionale, per titoli, integrato eventualmente da una discussione sui titoli stessi, ad otto posti interni dei corsi di perfezionamento per laureati presso università o istituti di istruzione universitaria italiana di cui:

due posti per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche, riservati a laureati e laureate in giurisprudenza o in scienze politiche;

due posti per la sezione di medicina e chirurgia, riservati a laureati e laureate in medicina e chirurgia;

un posto per la sezione di agraria, riservato a laureati e laureate in scienze agrarie;

due posti per la sezione di ingegneria, riservati a laureati e laureate in ingegneria;

un posto per la sezione di economia e commercio, riservato a laureati e laureate in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche.

La Scuola fornisce, per ogni posto, alloggio e vitto gratuiti, nonché l'uso della biblioteca, dalla data di espletamento del concorso al 30 luglio.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici.

L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguita la laurea da non oltre due anni solari computati alla scadenza dal termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Le domande di ammissione, redatte in carta legale e corredate dei dati anagrafici e di tutta la documentazione di rito, dovranno pervenire alla Scuola di Pisa, entro le ore 14 dell'11 novembre 1985.

La Scuola comunicherà ai candidati la data per l'eventuale discussione dei titoli. Le graduatorie del concorso saranno rese note mediante affissione all'albo della Scuola.

La Scuola comunicherà ai candidati la data per l'eventuale discussione dei titoli. Le graduatorie del concorso saranno rese note mediante affissione all'albo della Scuola.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria della Scuola in via Carducci, 40 - 56100 Pisa, tel. 45377/46355/45074.

(3597)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 81 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale 1° - 41100 Modena, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale 1° dell'Università degli studi di Modena.

(3596)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 152 del 29 giugno 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

Automobile club di Firenze: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Azienda municipalizzata acquedotti civili, in Bergamo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere addetto alla distribuzione e ad un posto di ingegnere capo ufficio tecnico.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. 22.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 dell'opera universitaria di Bari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 30 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. 23.

Assegnazioni finanziarie ai comuni in seguito agli eccezionali eventi climatici del gennaio 1985 e reintegro della dotazione per il funzionamento del centro educativo climatico di Gallipoli.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al fine di consentire ai comuni di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici, a norma di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 marzo 1978, n. 17, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 della Regione, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4, è introdotta la seguente variazione:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(2971)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1985, n. 24.

Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 18 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo passeggeri rilasciato dal competente Ministero dei trasporti.

2. Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stesse isole con l'ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

Art. 2.

1. La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.

Art. 3.

1. L'impresa titolare del servizio aereo di cui all'art. 1 potrà usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti. La contabilità relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa impresa.

2. A domanda dell'impresa titolare del servizio aereo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti, può disporre l'erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.

Art. 4.

1. Ai fini della determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. La sovvenzione di cui ai precedenti articoli sarà regolata da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

1. All'onere finanziario di L. 300.000.000 per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 1985 del cap. 0501190 « Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale », con prelevamento di pari importo dal cap. 1602040 « Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione ».

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3162)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 84/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 3
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	33.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221